



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
LORO SEDI**

per conoscenza:

**ALL'UNIONCAMERE**  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE**  
[tagliacarne@legalmail.it](mailto:tagliacarne@legalmail.it)

**CIRCOLARE N. 3710**

**OGGETTO: chiarimenti in merito alle disposizioni di cui alla Legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.**

---

Si fa richiamo alla legge 21 settembre 2018, n. 108, la quale all'art. 11- ter ha previsto, per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985 n. 204, di riaprire i termini previsti dal D.M. 26.10.2011 per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA, in conseguenza dell'avvenuta soppressione del preesistente Ruolo di categoria a far data dal 13 maggio 2012; nonché richiamo alla circolare di questo Ministero n. 3709/C del 19 ottobre 2018, con la quale sono state riepilogate a tutte le Camere di commercio le disposizioni scaturenti dalla sopracitata normativa, al fine di uniformare le procedure da attivare per la predetta categoria degli agenti e rappresentanti, nonché di evitare disorientamento negli utenti.

Stante quanto premesso, si prende atto degli specifici quesiti proposti sull'argomento in questione dal Gruppo dei Conservatori dei Registri camerali dell'Emilia Romagna - di cui alla nota inviata a codesta Unione in data 27 novembre 2018 e trasferita per competenza allo scrivente ufficio il 30 novembre successivo - ed in proposito si forniscono le indicazioni che seguono.



- 1) *Si chiede di chiarire se sia applicabile la proroga dei termini nei confronti di coloro che, alla data del 13.05.2012, risultano attivi, iscritti nell'ex ruolo e risultano altresì aver effettuato regolare aggiornamento, ma, cessando successivamente alla data del 30 settembre 2013, non hanno proceduto all'iscrizione successiva nell'apposita sezione del Rea a regime.*

La riapertura dei termini per aggiornare telematicamente la posizione nel R.I./REA, prevista dall'art. 11-ter della legge n. 108/2018, è riferita agli agenti e rappresentanti di commercio che, risultati iscritti all'ex ruolo alla data del 13 maggio 2012, non hanno effettuato l'aggiornamento della propria posizione entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.M. 26 ottobre 2011.

Invece, coloro che hanno provveduto ad aggiornare tale posizione entro i predetti termini del decreto ministeriale in questione non possono, ad oggi, riaggiornarla nuovamente in quanto sono già transitati a tempo debito nei registri camerali e, pertanto, risultano da tale data paragonabili a tutti gli effetti ai *nuovi* agenti e rappresentanti che presentano la SCIA di inizio attività.

Costoro infatti, in caso di successiva cessazione della stessa, devono necessariamente richiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell'apposita sezione del REA (art. 7 - iscrizione nell'apposita sezione - del D.M.), a pena di decadenza.

Stante quanto sopra, nel caso concreto prospettato nel quesito n. 1 in esame - *si chiede se sia possibile far valere l'iscrizione all'ex ruolo di un'altra provincia* - la risposta è pertanto negativa ove il soggetto abbia già aggiornato, come sopra detto, la propria posizione entro i termini del citato decreto ministeriale e non abbia poi provveduto, a seguito di cessazione dell'attività, a richiedere il passaggio al REA come inattivo.

- 2) *Si chiede se, con la riapertura dei termini per la fase transitoria, possa beneficiare della proroga anche un soggetto che durante il periodo transitorio risultava in possesso dei requisiti per provvedere all'iscrizione nell'apposita sezione transitoria, ma non ha proceduto a farla e.....nel corso del 2015 presenta Scia, utilizzando quale requisito l'iscrizione al soppresso ruolo; successivamente cessa l'attività senza procedere ad effettuare l'iscrizione nell'apposita sezione a regime nel termine previsto dei 90 giorni.*

La riapertura dei termini in questione, come sopra detto, è applicabile solamente agli agenti e rappresentanti di commercio che, risultati iscritti all'ex ruolo alla data del 13 maggio 2012, non hanno mai aggiornato telematicamente la propria posizione entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.M. 26 ottobre 2011: ovvero non hanno mai richiesto di transitare nel R.I. se attivi, o nell'apposita sezione del REA se inattivi, entro il termine ultimo del 30 settembre 2013.

Invece, il caso di un eventuale soggetto inattivo, *inadempiente* (ex art. 10, comma 2), che ha comunque usufruito della disposizione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 10 - ovvero ha fatto valere, dopo la data del 30 settembre 2013, *la pregressa iscrizione al ruolo come requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'articolo 2* - rientra nelle ipotesi di cui al punto n. 1 che precede: Egli infatti, una volta cessata l'attività agenziale, avrebbe dovuto necessariamente richiedere entro novanta giorni di essere iscritto nella apposita sezione del REA ai sensi della disposizione di cui all'art. 7 - iscrizione nell'apposita sezione - del D.M. 26 ottobre 2011, a pena di decadenza.



Pertanto, nel caso concreto prospettato nel quesito in esame la risposta è negativa, poiché tale soggetto ha comunque già aggiornato la propria posizione ritornando in attività ai sensi del comma 3/art.10 del decreto ministeriale e risulta, a tutti gli effetti, paragonabile ai *nuovi* agenti e rappresentanti che, una volta cessati dall'attività, devono necessariamente richiedere entro tre mesi l'iscrizione nell'apposita sezione del REA per non perdere il requisito.

- 3) *Si chiede se per coloro che sono stati inibiti, non avendo ottemperato all'aggiornamento nei termini, sia possibile riprendere l'attività, presentando la SCIA oppure sia comunque necessario il passaggio dall'apposita sezione del Rea transitorio.*

La proroga dei termini per l'iscrizione e aggiornamento – di cui al richiamato art. 11-ter della legge n. 108/2018 - consente, nella sostanza, a coloro che non avevano ottemperato a ciò entro il termine ultimo del 30 settembre 2013, di provvedervi entro il 31 dicembre p.v..

Pertanto, coloro che erano stati inibiti dal continuare l'attività a causa del mancato aggiornamento della propria posizione nel R.I./REA entro la data anzidetta del 30 settembre 2013, possono ora presentare la SCIA (compilando la sezione *Aggiornamento Posizione RI/REA* del modello ARC, come recita il comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale più volte citato) per riprendere l'esercizio l'attività in questione.

- 4) *Si chiede se la proroga di cui trattasi potrebbe ritenersi applicabile o comunque possa in qualche modo riguardare anche i cosiddetti "Agenti liberi".*

Coloro che esercitano l'attività agenziale senza essere stati previamente iscritti nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e che, di conseguenza, non hanno mai aggiornato telematicamente la propria posizione entro i termini previsti dall'art. 10 del D.M. 26 ottobre 2011, continuano a non poter transitare nel R.I./REA ai sensi di tale normativa perché non possiedono, in sostanza, il requisito abilitativo dato dalla pregressa iscrizione al ruolo in questione.

Pertanto, costoro risultano paragonabili a tutti gli effetti ai *nuovi* agenti e rappresentanti che devono presentare il modello "ARC" sezione "Scia" e sezione "Requisiti" (o eventuale modello Intercalare "Requisiti") per la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e incompatibilità previsti dalla legge n. 204/1985.

- 5) *Si chiede se la proroga può applicarsi anche alle società iscritte nel ruolo, la cui attività sia stata inibita e cancellata dal REA proprio per mancata ottemperanza agli obblighi dell'aggiornamento e i cui legali rappresentanti non risultano essere stati iscritti individualmente nel ruolo.*

La proroga dei termini di cui al richiamato art. 11-ter della legge n. 108/2018 consente, alle imprese attive ed iscritte a suo tempo all'ex ruolo agenziale, di aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese camerale fino al 31 dicembre p.v.: per fare ciò, le medesime devono applicare il dettato del ridetto comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale, ovvero compilare ed inoltrare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario



hanno stabilito la sede principale “ la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale...” .

Ora, tenuto conto che la compilazione di tale sezione del modello “ARC” prevede tra l’altro, anche l’indicazione della vecchia iscrizione all’ex ruolo agenziale per tutti gli amministratori ed i soggetti che concludono affari per conto dell’impresa, ove ciò non sia possibile per mancanza di detta iscrizione, è nei fatti inibita la possibilità di usufruire della proroga in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(avv. Mario Fiorentino)*

RC